



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

11 OTT. 2018

Trieste,

**Area Città Territorio ed Ambiente
Servizio Ambiente ed Energia
P.O. Sostenibilità Ambientale
Ufficio Zoofilo**

Prot. corr. Q 11/17-23/18- 4
Prot. gen. 183 221

Oggetto: Ordinanza di ricovero d'Autorità di un cane ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015.

IL SINDACO

Premesso che la L.R. 20/2012 e s.m.i., denominata "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", prevede all'art. 4 comma 5 che: " ... il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

visto il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime del l'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12", in attuazione al sopra citato art. 36 della L.R. 20/2012, approvato con D.P.Reg. 0127/Pres. dd. 26.6.2015 ed in vigore a partire dalla data del 9.7.2015, ove all'art. 6 vengono definite le modalità relative al ricovero d'autorità, in particolare il comma 1 così recita: "... il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

viste le note di trasmissione della S.C. Sanità Animale dell'A.S.U.I.Ts. del 14.9.2018 (trasmessa via PEC in pari data e protocollato in data 17.9.2018) e del 20.9.2018 (trasmessa via PEC e protocollata in pari data), recanti rispettivamente la nota prot. 1503-P del 14.9.2018 e l'integrazione prot. 1552-P

Direttore del Servizio: dott. ing. G. Caputi
Responsabile di P.O.: dott. ing. G.P. Saccucci Di Napoli

del 20.9.2018 a firma del Veterinario Responsabile dott.ssa Colasanto), con le quali viene proposta apposita ordinanza sindacale per il ricovero di autorità del cane razza Akita mc. di proprietà della signora , nata a il e residente a presso in quanto l'animale ha generato negli ultimi tre mesi n. 5 casi di morsicature a danno di soggetti terzi, di cui l'ultimo caso proprio presso il canile contumaciale dell'Azienda Sanitaria in data 12.9.2018 nei confronti di un operatore sanitario, evidenziando pertanto un comportamento "... incompatibile con il garantire la pubblica sicurezza e la tutela di terzi";

considerato che l'A.S.U.I.Ts. ha inoltre specificato che, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 7 del citato regolamento regionale:

- non venga emessa preventiva diffida nei confronti del proprietario;
- non venga prevista la restituzione del cane ad alcune condizioni, per condotte reiterate e per la mancanza di presa di coscienza della situazione da parte della detentrica, che indica una mancanza di interesse verso un comportamento aggressivo del proprio cane;

considerato altresì che il cane è iscritto a partire dal 13.9.2018 presso il registro dell'Azienda ex art. 3 O.M. 6.8.2013 e s.m.i.;

dato atto pertanto che è stata emessa apposita ordinanza sindacale prot. gen. 178668 del 24.9.2018, trasmessa via PEC in medesima data ed indirizzata all'Azienda Sanitaria, con la quale si ordina di provvedere alla confisca di autorità del cane in questione;

considerato che il Veterinario Responsabile, una volta presa visione dell'atto, ha consigliato per le vie brevi agli uffici di questa Amministrazione, tra l'altro, di rivedere tali indicazioni in quanto, considerata l'attuale indole dell'animale, una confisca di autorità tramite prelievo forzato ad opera dei veterinari sanitari con il supporto dei Organi di Vigilanza presso l'abitazione, che dovrebbero ricorrere a metodi coercitivi, causerebbe ulteriore fonte di stress nei confronti dell'animale oltre che un potenziale rischio per l'incolumità dei funzionari;

ritenute tali indicazioni pertinenti oltre che opportune e quindi di riformulare l'ordinanza revocando contestualmente l'atto emesso in data 24.9.2018;

ritenuto pertanto corretto, sia per tutela dell'animale che del personale incaricato, che il cane possa essere consegnato direttamente dalla proprietaria ovvero che la medesima supporti i veterinari nell'intervento di prelievo e trasporto presso il canile contumaciale o convenzionato;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

vista la L.R. 43/1981 e s.m.i.;

visto il D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015 e suo allegato;

visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

alla signora _____ nata a _____ il _____ residente a _____ presso _____
e domiciliata presso via _____ entro 3 (tre) giorni dalla notifica del presente atto:

- di condurre autonomamente il cane di proprietà razza Akita mc. _____ presso il canile convenzionato del Comune di Trieste denominato Allevamento delle Vallate "Boscato Vincenzo" sito in Via Italia n. 45 a Brazzano di Cormòns (GO) (tel. 0481-60204) oppure presso il canile sanitario dell'A.S.U.I.Ts. di via Orsera n. 8 a Trieste (tel. 040-820026);

o, in alternativa

- di contattare il canile sanitario dell'A.S.U.I.Ts. di via Orsera n. 8 (tel. 040-820026 dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.00) per concordare il prelievo e trasporto del medesimo presso la struttura disponibile in tale data

INFORMA

gli uffici competenti dell'A.S.U.I.Ts. nonché il canile convenzionato denominato Allevamento delle Vallate "Boscato Vincenzo" sito a Brazzano di Cormòns (GO) del contenuto del presente atto

INFORMA

che, in caso di inadempienza dell'ordinanza, sarà trasmesso rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P., nonché all'esecuzione d'ufficio del prelievo dell'animale

REVOCA

con la presente l'ordinanza prot. gen. 178668 del 24.9.2018, trasmessa via PEC in medesima data all'A.S.U.I.Ts.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia o, in alternativa, potrà esperire ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

Il presente atto verrà pubblicato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, così come previsto dal Titolo I del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)